

## **TI\_GERICHTE 32.2005.97 vom 9. November 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-11-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2005.97](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2005.97)

FR: TI\_GERICHTE 32.2005.97 du 9 novembre 2005

IT: TI\_GERICHTE 32.2005.97 del 9 novembre 2005

### **Regeste**

Assicurata con attività lucrativa parzialmente esercitata; in casu la valutazione dell'assistente sociale relativa all'esigibilità delle mansioni casalinghe è più affidabile della valutazione medica.

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

settimane e comunque di natura transitoria (doc. D2). Va ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). In casu, il certificato medico in discussione non è sufficiente per poter statuire in modo completo e preciso in merito all'eventuale natura invalidante - successivamente al mese di giugno 2005 (data d'emanazione del querelato provvedimento) - dei problemi accusati al braccio sinistro. In particolare dalla documentazione agli atti non è possibile dedurre qualcosa in merito al decorso postoperatorio. V'è comunque da presumere che la conseguente inabilità sia stata di natura transitoria come previsto dallo specialista (doc. AI 63). Non si può del resto tralasciare di rammentare che spetta alla ricorrente inoltrare semmai un'ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi somatici che potrebbero influire sul grado di inabilità. Né del resto il referto medico del dott. \_\_\_\_\_ del 3 maggio 2005 prodotto dall'assicurata con il ricorso (I, doc. C) indica ulteriori limitazioni tali da poter mettere in dubbio le conclusioni del SAM, ma si limita a postulare un ricovero della paziente per accertamenti. Quanto infine all'esposto inoltrato al TCA in data 18 ottobre 2005 dal dott. \_\_\_\_\_, medico curante della ricorrente dal 1. luglio 2005, lo stesso non può modificare le suesposte conclusioni. Per quanto segnatamente attiene alle critiche formulate agli accertamenti esperiti dall'UAI, in proposito basti in questa sede ribadire quanto detto sopra e, quindi, che questa Corte reputa che la fattispecie sia stata oggetto di sufficiente e approfondito esame medico, in particolare mediante la perizia del SAM del 15 luglio 2004 (doc. AI 42 e consid. 2.13.3. e 2.13.4). A torto inoltre il medico curante della ricorrente osserva che l'UAI non avrebbe considerato i rilievi del dott. \_\_\_\_\_ espressi nello scritto all'UAI del 20 marzo 2005 (doc. AI 55). Dagli atti si evince per contro che tale certificato sia stato vagliato dal medico del SMR, il quale, nelle sue annotazioni del 2 maggio 2005 ha fatto rilevare che

le affermazioni del dott. \_\_\_\_\_ non fossero suffragate da alcuna specificazione e/o dato medico concreto (doc. AI 59; cfr. consid. 2.10). Del resto anche la decisione su opposizione del 10 giugno 2005 riferisce di tali lacune ravvisabili nel certificato del medico curante. 2.17 In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto. Viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall'amministrazione nella querelata decisione per il periodo successivo al settembre 2004, rimaste incontestate dall'assicurata, il grado d'invalidità globale fissato dall'UAI al 39% (70 x 50% + 7.5 x 50%) in applicazione del metodo misto, va confermato. Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, la quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. consid. 2.16 e DTF 130 V 140 e 129 V 4).

#### **E. 20**

marzo 2005 (doc. AI 55). Dagli atti si evince per contro che tale certificato sia stato vagliato dal medico del SMR, il quale, nelle sue annotazioni del 2 maggio 2005 ha fatto rilevare che le affermazioni del dott. \_\_\_\_\_ non fossero suffragate da alcuna specificazione e/o dato medico concreto (doc. AI 59; cfr. consid. 2.10). Del resto anche la decisione su opposizione del 10 giugno 2005 riferisce di tali lacune ravvisabili nel certificato del medico curante.

Viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall'amministrazione nella querelata decisione per il periodo successivo al settembre 2004, rimaste incontestate dall'assicurata, il grado d'invalidità globale fissato dall'UAI al 39% (70 x 50% + 7.5 x 50%) in applicazione del metodo misto, va confermato.

Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, la quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. consid. 2.16 e DTF 130 V 140 e 129 V 4).